Spedizione in abbonamento postale **Anno 99° — Numero 61**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 marzo 1958** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

1958

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 61 DELL'11 MARZO 1958:

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 119.

Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 120.

Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di portalettere e relativo personale.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 61 DELL'11 MARZO 1958:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 1958, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(1246)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n. **1410**.

Istituzione del Museo nazionale di arte orientale in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la necessità di istituire un Museo nazionale di arte orientale in Roma, dotando così il nostro Paese di un Istituto di cui è privo, pur vantando l'Italia una lunga tradizione di ricerche e di studi orientalistici;

Veduta la convenzione in data 24 luglio 1957, stipulata in forma pubblica amministrativa presso il Ministero della pubblica istruzione, con la quale l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente consegna in deposito allo Stato le proprie collezioni di arte orientale e fornisce parte dei locali della propria sede perchè siano adibiti a sede del Museo nazionale d'arte orientale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' istituito in Roma un Museo nazionale di arte orientale, nel quale saranno raccolti gli oggetti d'arte orientale concessi in deposito allo Stato dall'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e quelli di proprietà dello Stato non appartenenti a collezioni che abbiano già la loro organica destinazione negli Istituti in cui siano collocati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n* 107 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1957, n. **1411**.

Convenzione per il finanziamento della Facoltà di economia e commercio con sezione di lingue e letterature straniere presso l'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 3 giugno 1955, n. 504, concernente l'istituzione della Facoltà di economia e commercio con sezione in lingue e letterature straniere presso la Università di Pisa;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pisa il 14 giugno 1956 per il finanziamento della Facoltà di economia e commercio con sezione di lingue e letterature straniere presso l'Università di Pisa.

Art. 2.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, la Facoltà di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppressa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1957

GRONCHI

MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 100 — RELLEVA

Repertorio N. 318

Convenzione per il finanziamento ed il funzionamento della Facoltà di economia e commercio con sezione di lingue e letterature straniere presso l'Università degli studi di Pisa.

L'anno millenovecentocinquantasei (1956) il giorno 14 (quattordici) del mese di giugno in Pisa, nella sede del rettorato dell'Università di Pisa, lungarno Pacinotti, innanzi a me, dott. Carlo Alberto Petraglia fu Enrico, nato a Roma e domiciliato a Pisa, autorizzato a redigere e ricevere atti e contratti in forma pubblico amministrativa nell'interesse dell'amministrazione universitaria, in virtù dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 664, e delegatone con decreto rettoriale in data 21 febbraio 1953, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. Enrico Avanzi fu Francesco, professore universitario, nato a Soiano del Lago (Brescia) e domiciliato a Pisa, nella sua esclusiva qualità di presidente del Consorzio interprovinciale dell'Università di Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione in data 22 maggio 1956 che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera *a*),

prof. Lorenzo Mossa fu Antonio, professore universitario, nato a Sassari, e domiciliato a Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Pisa con deliberazione in data 20 marzo 1956 che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera *b*),

Premesso e considerato:

che il Consorzio interprovinciale di Pisa, istituito con regio decreto 30 dicembre 1893, n. 731, e prorogato con successive disposizioni legislative n. 135 del 29 gennaio 1931 e n. 800 del 21 agosto 1949 fino al 31 dicembre 1968, allo scopo di esaudire un'antica aspirazione della popolazione residente nelle provincie litoranee della Toscana e nella parte meridionale della provincia de La Spezia si era impegnato, con convenzione stipulata il 19 luglio 1950 e non entrata in vigore a provvedere al finanziamento di sei cattedre universitarie da destinare alla Facoltà di economia e commercio con sezione di lingue e letterature straniere presso l'Università di Pisa,

che in virtù della legge 3 giugno 1955, n. 504, veniva istituita presso l'Università di Pisa la Facoltà di economia e commercio con sezione di lingue e letterature straniere a decorrere dall'anno accademico 1954-55, con riconoscimento ad ogni effetto della validità dei corsi di laurea in economia e commercio in lingue e letterature straniere svolti presso la Università medesima a decorrere dall'anno accademico 1947-48, e dei titoli accademici rilasciati;

che il provvedimento di legge medesimo, essendo stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 giugno 1955, n. 147, non ha trovato applicazione, per quanto riguarda la copertura dei posti di ruolo nell'anno accademico 1954-55,

che l'art. 10 della legge citata dispone la stipulazione di una convenzione tra l'Università di Pisa ed il Consorzio interprovinciale per la Università di Pisa nella quale siano determinati i mezzi necessari per il finanziamento ed il funzionamento della Facoltà in questione,

Tutto ciò premesso

che fa parte integrante del presente atto, i predetti comparenti, della cui identità personale, piena capacità giuridica e qualità rivestita io, ufficiale rogante, sono certo, mi richiedono di volere ricevere il presente atto, in forza del quale si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1.

L'Università degli studi di Pisa ed il Consorzio interprovinciale per l'Università di Pisa si obbligano a provvedere alle spese occorrenti per il funzionamento della Facoltà di economia e commercio, con sezione di lingue e letterature straniere, istituita presso l'Università con legge citata in premessa, con le seguenti somme:

a) provento delle tasse,

b) contributo dello Stato nella misura di lire 3 000 000 (art. 6 della legge 3 giugno 1955, n. 504),

c) contributo del Consorzio interprovinciale dell'Università di Pisa nella misura di lire 7 500 000 (settemilionicinquecentomila),

d) eventuali contributi di altri enti e privati;

Art. 2.

Il contributo erogato dal Consorzio interprovinciale dell'Università di Pisa, essendo destinato al finanziamento dei sei posti di professore di ruolo della Facoltà, di cui all'art. 2 della legge 3 giugno 1955, n. 504, potrà essere dal Consorzio stesso integrato, qualora in dipendenza di disposizioni di carattere legislativo sia variato il trattamento economico dei professori.

Il contributo predetto sarà versato all'Università di Pisa per metà all'inizio di ciascun anno accademico e per l'altra metà all'inizio del secondo semestre, con decorrenza dall'anno accademico 1955-56.

Art. 3.

La presente convenzione avrà la durata di dieci anni e si intenderà tacitamente prorogata di decennio in decennio, ove non intervenga regolare denuncia da parte dell'Ente sovventore almeno 18 mesi prima di ciascuna scadenza decennale.

Art. 4.

Il presente atto stipulato nell'interesse della Università degli studi di Pisa, è redatto in carta bollata e sarà registrato in esenzione dalla tassa di registro, a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

E richiesto io, direttore amministrativo, ho ricevuto il presente atto, fatto scrivere da persona di mia fiducia, in fogli due, di cui pagine cinque occupate per intero e quanto qui della presente.

Della presente convenzione viene da me data lettura, unitamente agli allegati ai comparenti che la approvano dichiarandola perfettamente conforme alle volontà da loro manifestate e che la sottoscrivono con me stesso ufficiale rogante.

F.to: *Enrico Avanzi* n. n.
F.to: *Lorenzo Mossa* n. n.
F.to: *Carlo Alberto Petraglia*, ufficiale rogante

Registrato a Pisa il 16 giugno 1956, n. 3777, vol. 216, mod. 1, esatte lire esente.

Il procuratore superiore: F.to *V. Giammaruco*

Copia conforme al suo originale che rilascio per uso amministrativo.

Pisa, 19 giugno 1956

Carlo Alberto PETRAGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1957, n. 1412.

Autorizzazione ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità di *Cinque Giuseppe*, a favore dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Il Ministro proponente è autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità di Cinque Giuseppe, disposta a favore dello Stato con testamento olografo in data 9 marzo 1942 e postilla del 26 giugno stesso anno, pubblicati con verbale 26 dicembre 1944, n. 3907, di repertorio del notaio Antonio Brancaccio di Napoli.

Il compendio ereditario è costituito: da un fabbricato situato in Napoli, terza traversa Garibaldi n. 5, del valore di lire tremilioni; da oggetti preziosi stimati in lire novemilatrecentocinquanta e dalla somma di lire quindicimilasettecentotredici, oltre gli interessi, con un passivo di lire seimilatrecentoquindici, pure oltre gli interessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1957

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 101. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 117.

Programma di ammissione alla scuola media per l'anno scolastico 1957-58.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1956, n. 1608;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Per l'anno scolastico 1957-58 sono confermate integralmente le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1956, n. 1608, concernente il programma degli esami di ammissione alla scuola media per l'anno scolastico 1956 57.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 126. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1958, n. 118.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di malattie infettive presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;
Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 15 maggio 1957, n. 13;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione, stipulata in Cagliari il 19 dicembre 1957, e il relativo atto integrativo stipulato il 20 gennaio 1958, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di malattie infettive presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, destinato all'insegnamento di malattie infettive in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verrà senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondere l'eventuale trattamento di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1958

GRONCHI

MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 125. — RELLEVA

Repertorio n. 52.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di malattie infettive presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

L'anno millenovecentocinquantasette, addì diciannove (19) del mese di dicembre a Cagliari in una sala del palazzo della Regione autonoma della Sardegna e precisamente nell'ufficio dell'on. Assessore all'istruzione, assistenza e beneficenza innanzi a me dott. Giuseppe Pitzorno, nato a Sassari il 6 gennaio 1912, funzionario amministrativo della Università degli

studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 1º novembre 1955 a redigere gli atti e i contratti per conto dell'Università medesima, sono comparsi i signori:

prof. Pasquale Marginesu, nato a Sorso il 9 febbraio 1886 e domiciliato presso il Rettorato della Università di Sassari nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Università di Sassari in data 9 dicembre 1957 (allegato *A*);

l'on dott Pierina Falchi, nata a Nuoro il 27 gennaio 1919 e domiciliata per la carica presso l'Assessorato regionale alla istruzione, assistenza e beneficenza, nella sua qualità di Assessore e legale rappresentante della Regione sarda, autorizzata alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 15 maggio 1957, n 13 (allegato *B*).

Premesso·

a) che lo statuto dell'Università di Sassari nell'ordinamento degli studi per la Facoltà di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti complementari quello di malattie infettive e che ragioni particolari di interesse regionale, riconosciute dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia in seduta del 21 gennaio 1957, rendono opportuna l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di malattie infettive (allegato *C*);

b) che la Regione autonoma della Sardegna, accogliendo l'istanza si è fatta promotrice di un provvedimento legislativo per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera *a*) che precede;

c) che la legge regionale in data 15 maggio 1957, n. 13, pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna» (parte I e II) in data 31 maggio 1957, n 21, ha autorizzato l'Amministrazione regionale della Sardegna a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione della Università di Sassari per l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di malattie infettive presso la Facoltà di medicina e chirurgia (vedi allegato *B*),

d) che la Giunta regionale con deliberazione in data 7 agosto 1957 ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione fissando la conseguente spesa annua in lire duemilioniseicentomila (2 600 000) aumentata del venti (20) per cento (venti lire ogni cento lire) per la costituzione dell'apposito fondo da destinare al trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto (allegato *D*);

e) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia (vedi allegato *F*), il Senato accademico (allegato *E*) ed il Consiglio di amministrazione (allegato *A*) dell'Università di Sassari hanno deliberato, ciascuno per quanto di sua competenza, l'istituzione del nuovo posto di ruolo e di autorizzare il rettore dell Università medesima alla stipulazione della presente convenzione

Tutto ciò premesso, i suddetti signori della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari sarà istituito, ai sensi dell'art 63, comma secondo, e dell'art 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di «malattie infettive».

Art 2

La Regione autonoma della Sardegna a mezzo del suo legale rappresentante assume l'obbligazione di corrispondere all'Università di Sassari per il funzionamento del posto di ruolo di «malattie infettive», la somma annua di lire duemilioniseicentomila (2 600 000), nonchè il venti (20) per cento (lire venti ogni cento lire) di tale somma per costituire l'apposito fondo da destinare al trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto, il tutto a decorrere dall'anno accademico nel quale interverra la nomina del professore di ruolo che sarà assunto alla cattedra stessa.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare la somma di cui al precedente art. 2 entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Art 4.

L'Università di Sassari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti che verranno corrisposti al titolare di ruolo dell'insegnamento di «malattie infettive», compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrata del Tesoro.

Eventuali eccedenze, fino alla concorrenza della somma corrisposta dalla Regione all'Università di Sassari, dovranno da questa ultima essere destinate per dotazione dell'Istituto al quale detto insegnamento di malattie infettive farà capo.

Art. 5.

Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori universitari di ruolo disposte dallo Stato la somma di lire duemilioniseicentomila (2 600 000) e la percentuale del venti (20) per cento destinata alla costituzione del fondo per la cessazione dal servizio, di cui al precedente art. 2, risultassero inferiori alla somma che l'Università di Sassari è tenuta a rimborsare annualmente allo Stato, ai sensi del primo capoverso del precedente art 4, per il professore di ruolo di malattie infettive, la Regione autonoma della Sardegna si impegna a versare all'Università medesima la somma occorrente per integrare l'eventuale differenza.

La inadempienza a tale obbligo comporterà senz'altro la decadenza della presente convenzione, il posto di cui trattasi sara di conseguenza soppresso ed il relativo titolare cesserà dal servizio.

Art. 6.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero venga meno, per qualsiasi motivo, il contributo previsto, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con conseguente cessazione del titolare stesso.

Le somme eventualmente eccedenti il trattamento di cessazione o che comunque non spettassero al titolare del posto stesso all'atto di cessazione del rapporto d'impiego, accantonate sul fondo costituito dal versamento della percentuale del venti per cento (20 %) di cui all'art. 2, saranno restituite alla Regione autonoma della Sardegna.

Art. 7.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti (20) con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intendera tacitamente rinnovata per ulteriori periodi di anni dieci (10) ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

Il trattamento di cessazione sarà operante per il successivo periodo nel caso di tacita rinnovazione della convenzione.

Art 9.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Sassari, è esente da tassa di registro e bollo, a' termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592

La presente convenzione diverrà esecutiva non appena sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto io funzionario rogante ricevo questo atto scritto di mio pugno del quale ho dato lettura alle parti contraenti che a mia richiesta lo hanno dichiarato pienamente conforme alla volontà degli enti che rispettivamente rappresentano e pertanto lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario rogante, omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti.

L'atto consta di numero due (2) fogli su sette pagine intere e fin qui della ottava.

f.to: *Pierina Falchi*
» *Pasquale Marginesu*
» *Giuseppe Pitzorno* funzionario rogante.

Repertorio n 53

Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata a Cagliari addì 19 dicembre 1957 tra la Regione autonoma della Sardegna - Assessorato alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza - e l'Università degli studi di Sassari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di malattie infettive presso la Facoltà di medicina e chirurgia di detta Università.

L'anno millenovecentocinquantotto, addì venti (20) del mese di gennaio, a Macomer (provincia di Nuoro), in una delle sale della Casa comunale, innanzi a me dott Giuseppe Pitzorno, nato a Sassari il 6 gennaio 1912, funzionario amministrativo della Università degli studi di Sassari delegato con decreto rettorale in data 1° novembre 1955 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Università medesima, sono personalmente comparsi:

il prof Pasquale Marginesu, nato a Sorso il 9 febbraio 1886, e domiciliato presso il Rettorato della Università degli studi di Sassari, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Sassari in data 18 gennaio 1958 (allegato *A*),

l'on. dott Pierina Falchi, nata a Nuoro il 27 gennaio 1919, e domiciliata per la carica presso l'Assessorato pubblica istruzione, assistenza e beneficenza della Regione autonoma della Sardegna in Cagliari, nella sua qualità di Assessore alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza, autorizzata alla stipulazione del presente atto con deliberazione della Giunta della Regione autonoma della Sardegna in data 16 gennaio 1958 (allegato *B*);

Premesso:

a) che tra la Regione autonoma della Sardegna - Assessorato alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza, e l'Università degli studi di Sassari, rispettivamente rappresentate dall'on dott. Pierina Falchi, Assessore alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza e dal rettore prof Pasquale Marginesu, addì diciannove (19) del mese di dicembre dell'anno millenovecentocinquantasette, a Cagliari, è stata stipulata, per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di malattie infettive presso la Facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università, apposita convenzione, a rogito del sottoscritto funzionario, convenzione registrata a Sassari il 21 dicembre 1957, col n 1458, modello I, volume 287, gratis;

b) che il Ministero della pubblica istruzione con nota del 10 gennaio 1958, n 132, diretta al rettore dell'Università degli studi di Sassari, ha fatto conoscere che il Ministero del tesoro nel dare il suo assenso di massima all'istituzione del posto di professore di ruolo di cui alla lettera *a*) della presente premessa, ha rappresentato la necessità di integrare con un atto aggiuntivo, redatto nelle debite forme, la convenzione suindicata nel senso che vengano apportate alcune variazioni alle norme in essa contenute,

c) che la Giunta della Regione autonoma della Sardegna nella seduta del 16 gennaio 1958, a seguito di richiesta del rettore dell'Università degli studi di Sassari, ha deliberato di autorizzare l'Assessore alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza a stipulare apposito atto aggiuntivo alla convenzione 19 dicembre 1957, mediante il quale vengano apportate alla medesima convenzione le modifiche richieste dal Ministero del tesoro (allegato *B*);

d) che il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Sassari, in seduta del 18 gennaio 1958, in adesione alle richieste del Ministero del tesoro di cui alla citata lettera del Ministero della pubblica istruzione in data 10 gennaio 1958, n. 132, ha deliberato in conformità e ha dato mandato al rettore di intervenire alla stipulazione del presente atto per conto ed in nome della Università di Sassari ed a sottoscriverlo nell'interesse della medesima, dispensandolo dal sottoporre dalla approvazione lo schema della relativa convenzione, considerando fin da ora pro rato e valido il di lui operato (allegato *A*);

Tutto ciò premesso, i signori comparenti della cui identità personale e piena capacità giuridica io funzionario rogante sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Articolo unico.

Alle norme qui appresso indicate contenute nella convenzione stipulata a Cagliari in data 19 dicembre 1957, tra la Regione autonoma della Sardegna - Assessorato della pubblica istruzione, assistenza e beneficenza e l'Università degli studi di Sassari per la istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di malattie infettive presso la Facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università convenzione registrata a Sassari il 21 dicembre 1957, col n 1458, modello I, volume 287, gratis, sono apportate le seguenti variazioni:

a) l'art 3 è sostituito dal seguente «La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare all'Università di Sassari le somme di cui al precedente art 2 entro il mese di dicembre di ciascun anno»;

b) l'art 4 e integrato, dopo il primo comma, dal seguente: «L'Università di Sassari si impegna, altresì a versare annualmente allo Stato l'importo del 20 % (venti per cento) di cui al precedente art. 2»,

c) l'art 5 è sostituito dal seguente: «Qualora, in dipendenza di aumento del trattamento economico spettante al titolare dell'istituendo posto e derivante sia da progressione in carriera del titolare stesso, sia da miglioramenti economici di carattere generale disposti dallo Stato a favore dei professori universitari la somma di lire duemilioniseicentomila (L 2 600 000) risultasse inferiore a quella che l'Università di Sassari è tenuta a rimborsare allo Stato, a norma del primo comma del precedente art 4, la Regione autonoma della Sardegna si impegna a versare alla stessa Università la somma occorrente per integrare la differenza, a decorrere dalla data da cui hanno inizio le variazioni del trattamento economico. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga altresì ad aumentare proporzionalmente il contributo del 20 % (venti per cento) di cui al precedente art 2, in relazione alle integrazioni apportate alla suindicata somma di lire duemilioniseicentomila (L 2 600 000)»;

d) l'art 6 è sostituito dal seguente: «Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art 1 resterà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà dal servizio»;

e) l'art 8 è soppresso

Il presente atto è esente da tasse di registro e bollo a' termini dell'art 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, perchè stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Sassari

Richiesto io funzionario rogante ricevo questo atto, scritto da persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che, a mia richiesta, lo dichiarano pienamente conforme alla volontà degli enti che rispettivamente rappresentano e pertanto lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario rogante, omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti.

Il presente atto si compone di numero due (2) fogli ed e scritto su sei (6) pagine intere e fin qui della settima (VII).

f.to: *Pierina Falchi*
» *Pasquale Marginesu*
» *Giuseppe Pitzorno* funzionario rogante.

Registrato a Sassari il 21 gennaio 1958, n. 1714, mod I, vol 287, gratis.

Il procuratore: dott M MAFFEI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958.

Nomina del presidente della Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) per il triennio 1958-1960.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto lo statuto della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), approvato con regio decreto 24 agosto 1942, n. 1799, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 643;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274;

Vista la designazione dell'assemblea delle Commissioni di sezione riunite della S.I.A.E., formulata nella adunanza del 19 dicembre 1957;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Mario Vinciguerra è nominato presidente della Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) per il triennio 1958-1960.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1958
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 208

(1219)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 1958.

Sostituzione di un membro del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 2 maggio 1956, relativo alla nomina del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per il quadriennio 1956 59 ed il successivo decreto 3 settembre 1957, con il quale si è provveduto alla sostituzione di alcuni membri del Comitato stesso;

Considerato che il prof. dott. Gaetano Napolitano, capo del Servizio delle informazioni è stato collocato a riposo ed in sua sostituzione è stato nominato il dott. Gilberto Bernabei;

Ritenuta la necessità di procedere alla conseguente variazione nella composizione del suddetto Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto il dottor Gilberto Bernabei, capo del Servizio delle informazioni, è nominato membro del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in sostituzione del prof. dottor Gaetano Napolitano, collocato a riposo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1958

ZOLI

Registrato alla Corte dei conti addì 15 febbraio 1958
Registro n. 2 Presidenza, foglio n 205

(1220)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1957.

Costituzione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi per il biennio 1958-59.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per invenzioni industriali, che deferisce ad una apposita Commissione la decisione dei ricorsi contro i provvedimenti in detta materia, dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, per il quale il richiamato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, spiega anche effetto, in quanto applicabile, nella materia dei brevetti per modelli industriali;

Visto l'art. 53 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, sui marchi di impresa;

Visti gli articoli 78 e 84, del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1956, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 100, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione sopracitata per il biennio 1956 1957;

Considerato che il 31 dicembre 1957, scade l'incarico affidato alla Commissione con il predetto decreto Ministeriale;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888 e il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi di cui agli articoli 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e 53 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è così costituita per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1958:

Fragali dott. Michele, magistrato di Cassazione con ufficio direttivo di presidente di sezione, presidente;

Marchetti dott. Dino, magistrato di Corte d'appello, applicato alla Corte di cassazione;

Ciaccio dott. Enrico, magistrato di Corte d'appello, con ufficio di consigliere di Corte d'appello di Roma;

Ascarelli prof. Tullio, docente di diritto industriale presso l'Università di Roma;

Santoro Passarelli prof. Francesco, docente di diritto civile presso l'Università di Roma;

Roscioni prof. Marcello, ispettore generale nel ruolo dell'Amministrazione centrale, con funzioni di direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Art. 2.

Sono chiamati a rappresentare il direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti, in base all'art. 84 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244:

il dott. Paolo Marchetti e l'ing. Renato Briganti, esaminatori superiori nel ruolo tecnico della proprietà intellettuale, rispettivamente per le materie di cui ai regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, sulle invenzioni industriali e 25 agosto 1940, n. 1411, sui modelli industriali;

il dott. Aldo Pelizza, capo divisione nel ruolo dell'Amministrazione centrale addetto all'ufficio centrale dei brevetti, per le questioni concernenti le tasse e le trascrizioni, in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi d'impresa e per la materia di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, sui marchi di impresa.

Art. 3.

La Commissione è assistita da una segreteria costituita dal dott. Enrico Cioncoloni e dalla dott. Bianca Visone, consiglieri di 2ª classe nel ruolo dell'Amministrazione centrale, addetti all'Ufficio centrale dei brevetti.

Art. 4.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto, per quanto concerne i gettoni di presenza, graveranno sul cap. 19 del bilancio del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio 1957 58, e sul corrispondente capitolo dei bilanci degli esercizi futuri.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1957

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1958
Registro n 1 Industria, foglio n 297

(1188)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1958

Limitazione di velocità a 40 km. orari lungo alcune strade scorrenti nel centro abitato del comune di Scandicci.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in 40 km. orari, la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade scorrenti nel centro abitato del comune di Scandicci:

via Scandicci, dal numero civico 31 al ponte di Vingone; e via Pisana, dal Benino a Casellina;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di 40 km. orari lungo le seguenti strade scorrenti, nel centro abitato del comune di Scandicci:

via Scandicci, dal numero civico 31 al ponte di Vingone;

via Pisana, dal Benino a Casellina.

Roma, addì 20 gennaio 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(1177)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1958.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, nonchè l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto il decreto Ministeriale 26 giugno 1957, con il quale il prof. Alberto Mario Coppini fu nominato presidente dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Considerato che il prof. Alberto Mario Coppini chiamato a ricoprire la carica di presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ha presentato le dimissioni dall'incarico di presidente dello Ente precitato;

Vista la designazione effettuata ai sensi di legge;

Decreta:

Il dott. Pietro Frattali è nominato presidente dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1958

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
GUI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(1142)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1958.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione, presentata dalla Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la tariffa di capitalizzazione a premi annui limitati, presentata dalla Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona.

Roma, addì 4 marzo 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1189)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « letteratura greca » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Messina e vacante la cattedra di « letteratura greca », cui la Facolta interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facolta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1227)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott Antonio Cozzi, nato a Milano il 10 aprile 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze agrarie rilasciatogli dalla Universita di Milano, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1936 37.

Se ne da notizia ai sensi dell'art 50, del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Universita di Milano.

(1207)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Fidenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n 2108 in data 1° marzo 1958, è stata prorogata fino al 6 maggio 1958 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Fidenza, affidata al dott Luciano Cacciani

(1151)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno demaniale in sinistra del fiume Brenta, in comune di Piove di Sacco (Padova).

Con decreto 19 agosto 1957, n. 1167 (1956) del Ministero dei lavori pubblici di concerto col Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno demaniale, sita in sinistra del fiume Brenta in località Corte, del comune di Piove di Sacco (Padova), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio 10°, mappali 135/*b*, 54/*c*, 191/*b*, 191/*c*, 191/*d*, ed indicata dall'estratto catastale rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale di Padova il 20 ottobre 1956 in scala 1:2000, estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(1135)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in sinistra del torrente Savena, in comune di Minerbio (Bologna).

Con decreto 27 dicembre 1957, n 484 del Ministero dei lavori pubblici di concerto col Ministero delle finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona demaniale in sinistra del torrente Savena, in comune di Minerbio (Bologna), della superficie di ettari 0.21.00 segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio 43, mappale n. 36 ed indicata nella planimetria 14 dicembre 1956 in scala 1.2000, rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(1136)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata Ditta Gallo Giovanni, già esercente in Cassano Magnago, via Carducci 9.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 90-VA.

(1150)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorsi

Con decreto Presidenziale in data 5 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1958, registro n 7 Difesa Marina, foglio n. 17, il ricorso straordinario proposto dal capitano di vascello in servizio permanente effettivo Carminati Vittore avverso la classifica ottenuta nella graduatoria di merito dei capitani di vascello per il 1955, su conforme parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato respinto perche inammissibile.

(1167)

Con decreto Presidenziale in data 5 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1958, registro n 7 Difesa-Marina, foglio n 18, il ricorso proposto dal sottotenente di vascello di complemento Florenzano Giuseppe avverso il provvedimento di trattenimento in servizio fino a tutto il 21 luglio 1959, su conforme parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato respinto perchè infondato.

(1166)

Con decreto Presidenziale in data 4 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1958, registro n 7 Difesa Marina, foglio n 82, il ricorso straordinario proposto dal capitano di vascello in servizio permanente effettivo (ora a disposizione) Blanchi Giovanni avverso il provvedimento di esonero dal Comando navale, su conforme parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, e stato respinto perche infondato.

(1165)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento al Consorzio irriguo di Sedegliano, con sede in Udine, della natura giuridica di Consorzio di bonifica.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio successivo al registro n 2, foglio n. 359, e stata riconosciuta al Consorzio irriguo di Sedegliano, con sede in Udine, la natura giuridica di Consorzio di bonifica.

(1197)

Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria del Consorzio di miglioramento fondiario « Orta Longa », in comune di Sant'Egidio Monte Albino (Salerno).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n 6558 in data 13 febbraio 1958, è stata sciolta, a termini dell'art. 66 del regio decreto 13 febbraio 1933, n 215, l Amministrazione ordinaria del Consorzio di miglioramento fondiario « Orta Longa », in comune di Sant'Egidio Monte Albino (Salerno), ed e stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Ente, il dott Musio Antonio.

(1198)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso), di complessivi ettari 59 76 68, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4135 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 19 del 24 gennaio 1953, supplemento ordinario n 1) nei confronti della ditta DI VAIRA Maria fu Angelo e BARBA Francesca fu Felice, rispettivamente per ½ ciascuno in termini di reddito dominicale, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L 7 771 683 (lire settemilionisettecentosettantunomilaseicentottantatre), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 16 agosto 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato n 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 28; particella 2/*b*, qualità: Seminativo parificato orto
Foglio 28; particella 5/*b*, qualità: Seminativo con olivi parificato a oli
Foglio 28, particella 7; qualità: Vigneto parificato olivetato.
Foglio 28, particella 5/*e*, subalterni: 5c.

Corrige

Foglio 28; particella 2/*b*, qualità: Seminatorio parificato ad orto
Foglio 28, particella 5/*b*; qualità: Seminatorio con olivi parificato a olivetato
Foglio 28, particella 7, qualità: Vignato.
Foglio 28, particella 5/*e*, subalterni: 5e.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Petacciato (Campobasso), di complessivi ettari 36 14 53, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n 4136 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953, supplemento ordinario n 1) nei confronti della ditta DI VAIRA Maria fu Angelo e BARBA Francesca fu Felice, rispettivamente per il 79,09 % ed il 20,91 % in termini di reddito dominicale, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 4 965 087 (lire quattromilioninovecentosessantacinquemilaottantasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

I relativi interessi di cui all art. 6 della citata legge n 156, decorrono dal 16 agosto 1953

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato n 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 5, particella 11, qualità: Ficato olivetato
Foglio 5, particella 11; classe III
Confinazione est con la proprietà D'Avalos Carlo, Ferdinando ed Anna e strada statale n. 16; ovest: con la proprietà delle stesse e Scipolissi fratelli

Corrige

Foglio 5, particella 11; qualità: Vigna.
Foglio 5, particella 11, classe II
Confinazione est: con torrente Tecchio, ovest con la strada comunale Montenero Collecalcione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Brindisi (Brindisi), di complessivi ettari 453 42 69, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n 3042 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 9 del 13 gennaio 1953, supplemento ordinario) nei confronti della ditta GRANAFEI Giuseppina ed Ugo fu Giorgio rispettivamente per le quote del 52,11 % e del 47 89 %, espressi in termini di reddito dominicale, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 113.194 096 (lire centotredicimilionicentonovantaquattromilanovantasei), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 12 marzo 1953

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato n. 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 65; particelle 10, 11, 104/*a*, 104/*b*, 12, 14/*a*, 14/*b*, 124, 4, 13; numero del foglio di mappa: 65.
Foglio 65; particella 53, superficie: Ha. 4 76 97.
Foglio 65, particella 53, reddito dominicale: L. 1 097,03.
1° Corpo terreni, Totale superficie: Ha 263 76 22.
1° Corpo terreni; Totale reddito dominicale: L. 181 894,99

Riepilogo:
1° Corpo; superficie: Ha 263 76 22.
1° Corpo; reddito dominicale. L. 181 894,99.
Totale superficie: Ha 453 42 29
Totale reddito dominicale: L. 343 805,04.

Corrige

Foglio 65; particelle 10, 11, 104/*a*, 104/*b*, 12, 14/*a*, 14/*b*, 124, 4, 13, numero del foglio di mappa 93
Foglio 65; particella 53, superficie: Ha. 4 76 47.
Foglio 65, particella 53, reddito dominicale: L. 1 095,88.
1° Corpo terreni, Totale superficie: Ha 263 76 62
1° Corpo terreni; Totale reddito dominicale: L. 181.893,84.

Riepilogo:
1° Corpo, superficie Ha 263 76 62
1° Corpo. reddito dominicale L. 181 893,84.
Totale superficie Ha 453 42 69
Totale reddito dominicale: L. 343 803,89.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Cerignola (Foggia), di complessivi ettari 120 59 04, espropriati in forza del decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n 1249 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 276 del 30 novembre 1951, supplemento ordinario) nei confronti della ditta PAVONCELLI Gaetano fu Nicola, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 10 497 574 (lire diecimilioniquattrocentonovantasettemilacinquecentosettantaquattro), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 3 gennaio 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Premesse ed art I, superficie: Ha. 121 59 04.

Allegato n. 1
Foglio 403, particella 5, superficie: Ha. 48.36 55
1° Corpo terreni, totale superficie: Ha. 101.13.60.
Intestazione 4° corpo: 5° corpo.
Confinazione: nord: con Pavoncelli Giuseppe fu Nicola.

Riepilogo generale
Totale superficie. Ha 121 59 04.

Corrige

Premesse ed art. I; superficie: Ha 120 59 04.

Allegato n. 1

Foglio 403, particella 5; superficie: Ha. 47 36 55.

1° Corpo terreni, totale superficie: Ha. 100 13 60

Intestazione 4° corpo 4° corpo

Confinazione nord: con proprietà dello stesso.

Riepilogo generale:

Totale superficie: Ha 120 59 04

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Palagiano (Taranto), di complessivi ettari 1065 44 98, espropriati in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n 838 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 210 del 13 settembre 1951, supplemento ordinario) nei confronti della ditta ROMANAZZI Guglielmo di Giovanni, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L 100 206 331 (lire centomilioniduecentoseimilatrecentotrentuno), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956 n 156

I relativi interessi di cui all art 6 della citata legge n 156, decorrono dal 24 settembre 1951

I seguenti dati catastali esposti nell'allegato n 1 al sopra citato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso

Errata

Foglio 11; particella 847; superficie: Ha. 0 01 37.

Foglio 11, particella 848, superficie: Ha 0 01 33.

Foglio 43, particella 310, reddito dominicale L 471,22.

Foglio 43, particella 308, reddito dominicale: L 16,22

Foglio 45, particella 20, reddito dominicale: L 5 623,40.

Foglio 46, particella 18, qualità: Pascolo cespugliato.

6° Corpo terreni, totale superficie: Ha 1032 37 07

6° Corpo terreni, totale reddito dominicale. L. 294 793,80.

Riepilogo generale:

6° Corpo, reddito dominicale: L 294 793 80.

Totale reddito dominicale: L. 310 366,73.

Corrige

Foglio 11 particella 847, superficie: Ha 0 01 13

Foglio 11, particella 848, superficie: Ha 0 01 37.

Foglio 43, particella 310, reddito dominicale: L 471,72.

Foglio 43 particella 308, reddito dominicale: L 26,22

Foglio 45, particella 20, reddito dominicale L 5 223,40.

Foglio 46, particella 18, qualità Bosco alto fusto

6° Corpo terreni, totale superficie: Ha 1032 87 07

6° Corpo terreni, totale reddito dominicale. L. 294 393,80.

Riepilogo generale

6° Corpo, reddito dominicale L 294 393,80

Totale reddito dominicale L 309 966 73

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione *senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali,* verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1133)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

Corso dei cambi del 10 marzo 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,80	624,80	624,83	624,75	624,82	624,81	624,85	624,82	624,80
$ Can	637,90	638,50	638,50	638,25	637,05	638,25	638,25	638 —	638,25	638,50
Fr Sv lib.	145,81	145,80	145,80	145,80	145,75	145,80	145,80	145,80	145,30	145,80
Kr D.	90,25	90,23	90,25	90,255	90,15	90,24	90,23	90,25	90,24	90,25
Kr N	87,28	87,26	87,30	87,35	87,20	87,27	87,29	87,30	87,27	87,25
Kr Sv.	120,23	120,24	120,25	120,275	120,25	120,21	120,26	120,27	120,23	120,25
Fol	164,48	164,475	164,48	164,50	165,40	164,50	164,48	164,55	164,50	164,50
Fr B	12,50	12,495	12,50	12,5025	12,485	12,50	12,49625	12,50	12,50	12,50
Fr Fr	147,75	147,70	147,71	147,74	147,69	147,70	147,72	147,80	147,77	147,70
Fr Sv acc.	142,25	142,21	142,27	142,24	142,20	142,22	142,23	142,30	142,22	142,25
Lst	1746,85	1746,375	1746,65	1746,875	1746 —	1746,56	1746,50	1747,50	1747,62	1746,50
Dm occ	148,40	148,43	148,45	148,45	148,35	148,41	148,42	148,45	148,42	148,43
Scell Aust.	23,98	23,97	23,97	23,98125	23,90	23,97	23,97125	24 —	23,97	23,98

Media dei titoli del 10 marzo 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,35
Id 3,50 % 1902	60,40
Id 5 % 1935	96,70
Redimibile 3,50 % 1934	83,025
Id 3,50 % (Ricostruzione)	75,20
Id 5 % (Ricostruzione)	90,15
Id 5 % (Riforma fondiaria)	84,275
Id. 5 % 1936	96,175
Id 5 % (Città di Trieste)	84,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,95
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	98,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	95,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	95,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 marzo 1958

1 Dollaro USA	624,82
1 Dollaro canadese	638,25
1 Franco svizzero lib	145,80
1 Corona danese	90,245
1 Corona norvegese	87,297
1 Corona svedese	120,267
1 Fiorino olandese	164,49
1 Franco belga	12,499
100 Franchi francesi	147,73
1 Franco svizzero acc.	142,235
1 Lira sterlina	1746,687
1 Marco germanico	148,435
1 Scellino austriaco	23,976

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 10.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 5 % (1936)	10395	6.220 —	Brasacchio Giulia Olga Dorotea di *Antonio* moglie di Filippelli Michele di Giuseppe, dom. a Tropea (Catanzaro), vincolato per dote.	Brasacchio Giulia Olga Dorotea di *Adamo Antonio*, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1963)	689	1.500 —	*Armili* Antonietta fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Sgarbi Tommasa vedova *Armili*, dom. a Rolo (Reggio Emilia).	*Armilli* Antonietta fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Sgarbi Tommasa vedova *Armilli*, dom. a Rolo (Reggio Emilia).
P. R. 3,50 % (1934)	34389	87,50	Raimondi Luigi di Ettore, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Tortona (Alessandria), con usufrutto vitalizio a Rossi *Rosina* fu Lorenzo vedova di Poggi Mario, dom. in Tortona.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Rossi *Rosa* fu Lorenzo vedova di Poggi Mario, dom. in Tortona.
Id.	34390	262,50	Poggi Giuseppe, Mario ed Elvira di Alberto, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Tortona, con usufrutto vitalizio a Rossi *Rosina*, ecc., come sopra.	Come contro, con usufrutto a Rossi *Rosa*, ecc., come sopra.
Id.	34391	101,50	Prole nascitura di Poggi Alberto fu Giuseppe, dom. a Tortona, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
B. T. N. 5 % (1959)	11762	9.250 —	Fontana Maria fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre *Riccardi Giuseppina* fu Giuseppe, dom. a Casapesenna di San Cipriano di Aversa.	Fontana Maria fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre *Riccardo Maria Giuseppa* fu Giuseppe, dom a Casapesenna di San Cipriano di Aversa.
Id.	11763	9.250 —	Fontana Francesco, Giuseppe e Maria fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre *Riccardi Giuseppina* fu Giuseppe dom. a Casapesenna di San Cipriano di Aversa con usufrutto vitalizio a quest'ultima.	Fontana Francesco, Giuseppe e Maria fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre *Riccardo Maria Giuseppa* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	714893	1.813 —	Pellegrino *Giovannina* fu Leonardo, moglie di Miletti Fulvio, dom. in Bonito (Avellino), con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Pellegrino Michelangelo fu Urbano e Del Vecchio *Francesca* fu Angelo Maria, vedova di Pellegrino Leonardo, domiciliati in Castelfranco in Miscano (Benevento).	Pellegrino *Maria Giovanna* fu Leonardo, moglie di Miletti Fulvio, dom. in Bonito (Avellino), con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Pellegrino Michelangelo fu Urbano e Del Vecchio *Maria Francesca* fu Angelo Maria, vedova di Pellegrino Leonardo, domiciliati in Castelfranco in Miscano (Benevento).
Rendita 5 % (1935)	28097	50 —	Peluso *Giuseppina* fu Gabriele, moglie di *Ciliberto* Pietro fu Pasquale, dom. in Polla (Salerno).	Peluso *Maria Giuseppa* fu Gabriele, moglie di *Ciliberti* Pietro fu Pasquale, dom. in Polla (Salerno).
Id.	96704	430 —	Opera Pia Ricovero Crotti amministrato dalla Congregazione di carità Castelleone (Cremona), con usufrutto a favore di *Luccini Lucia* fu Gaetano vedova Parietti.	Come contro, con usufrutto a favore di *Luccini Rosa Lucia* fu Gaetano, vedova Parietti.
P. R. 3,50 % (1934)	67280	1.046,50	*Gianporcaro Giovannina* di Rosario, moglie di Vassallo Ferdinando, vincolato per dote.	*Giamporcaro Giovanna* di Rosario, ecc., come contro.
B. T. Q. 5 %	760	1.675 —	Frison *Maria* fu Clemente, minore sotto la patria potestà della madre Negrini Danila fu Alessandro.	Frison *Anna Maria* fu Clemente, minore, ecc., come contro.
Id.	761	825 —	Frison *Maria* fu Clemente, minore sotto la patria potesta della madre Negrini Danila fu Alessandro, con usufrutto vitalizio a quest'ultima.	Frison *Anna Maria* fu Clemente, minore, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. Q. 5 %	758	1.675 —	Frison *Marisa* fu Clemente, minore sotto la patria potesta della madre Negrini Danila fu Alessandro.	Frison *Bruna* fu Clemente, minore, ecc., come contro.
Id.	759	825 —	Come sopra, con usufrutto vitalizio a Negrini Danila fu Alessandro.	Come sopra, con usufrutto a Negrini Danila fu Alessandro.
B. T. N. 5 % (1961)	1411	43.500 —	Scannapieco *Antonina* di *Michele* moglie di Forte Sigismondo di Antonio, dom. a Vieste, vincolato per dote.	Scannapieco *Nina* di *Michelino*, moglie, ecc, come contro.
P. N. 5 %	32845	100 —	Angelillis *Angelina* fu Biagio, vincolato per dote.	Angelillis *Angela-Chiara* fu Biagio, vincolato per dote.
P. R. 3,50 % (1934)	486658	647,50	Viano Ambrogio fu Ambrogio, minore, sotto la patria potestà della madre Demaria *Giuseppina* vedova Viano Ambrogio, dom in Castelmagno (Cuneo), con usufrutto a quest'ultima.	Viano Ambrogio fu Ambrogio, minore, sotto la patria potestà della madre Demaria *Teresa* vedova Viano Ambrogio, dom in Castelmagno (Cuneo), con usufrutto a quest'ultima.

A termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni chieste sulle dette rendite.

Roma, addì 14 febbraio 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(857)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di Aziende di credito

Si rende noto che, con decreti Ministeriali in data 4 marzo 1958, la Banca Commerciale Italiana, la Banca Mutua Popolare Aretina, l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, la Cassa di Risparmi e Depositi di Frato (Firenze) e la Cassa di Risparmio di Savigliano (Cuneo), sono stati abilitati a compiere le operazioni su titoli di Debito pubblico previste dall'art. 10 della legge 12 agosto 1957, n. 752.

Il direttore generale: SCIPIONE

(1226)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Appalti Industriali - S.C.A.I. », con sede in Statte.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 13 febbraio 1958, i poteri conferiti al rag. Giuseppe Bagnardi, commissario della Società cooperativa « Appalti Industriali - S.C.A.I. » con sede in Statte, sono stati prorogati al 30 giugno 1958.

(1036)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola coltivatori diretti, con sede in Molinella.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 gennaio 1958, i poteri conferiti al dottor prof. Angelo Sgubbi, commissario della Società cooperativa agricola coltivatori diretti, con sede in Molinella, sono stati prorogati al 31 maggio 1958.

(1031)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Luigi De Ferrari », fra pescatori, con sede in Noli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 febbraio 1958, i poteri conferiti al dottor Gennaro Torre, commissario della Società cooperativa « Luigi De Ferrari » fra pescatori, con sede in Noli, sono stati prorogati al 30 aprile 1958.

(1035)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di produzione, agricola, consumo « L'Umanità », con sede in Andria.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 febbraio 1958, i poteri conferiti al prof Sergio Patruno, commissario della Società cooperativa di produzione, agricola, consumo « L'Umanità », con sede in Andria, sono stati prorogati al 30 aprile 1958.

(1034)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa edilizia « Domus », con sede in Grosseto

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 febbraio 1958, i poteri conferiti al ragioniere Bianchini Paolo, commissario della Società cooperativa edilizia « Domus », con sede in Grosseto, sono stati prorogati dal 28 febbraio al 31 marzo 1958.

(1032)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Lacinia », con sede in Spadola

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 31 gennaio 1958, i poteri conferiti al rag. Domenico Caroleo, commissario della Società cooperativa « Lacinia », con sede in Spadola, sono stati prorogati al 30 giugno 1958.

(1038)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di diritto di decorazioni al valor militare

A norma delle disposizioni contenute nell'art 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, i sottonotati militari sono incorsi nella perdita discrezionale delle distinzioni onorifiche di guerra di cui sono insigniti:

Calignano Luigi, classe 1917, distretto Lecce, ex sergente, a decorrere dal 23 dicembre 1957 (articoli 2 e 6 della legge numero 453),

Carrasco Alessandro, classe 1913, distretto Napoli, ex sergente maggiore, a decorrere dal 29 gennaio 1958 (articoli 3 e 6 della legge n 453);

Ciuffi Gino, classe 1894, distretto Firenze, ex tenente artiglieria complemento, a decorrere dal 24 gennaio 1958 (articoli 2 e 6 della legge n 453),

Corizzato Vincenzo, classe 1912, distretto Vicenza ex carabiniere, a decorrere dal 23 dicembre 1957 (art. 6 della legge n. 453);

Grisi Lino, classe 1914, distretto Verona, ex sergente, a decorrere dal 23 dicembre 1957 (articoli 3 e 6 della legge n 453),

Crovini Ettore, classe 1895, distretto Piacenza, ex sottotenente, a decorrere dal 27 gennaio 1958 (articoli 2 e 6 della legge n. 453);

De Fina Pasquale, classe 1919, distretto Sassari, ex tenente fanteria complemento, a decorrere dal 31 gennaio 1958 (articoli 3 e 6 della legge n. 453);

De Giovanni Andrea, classe 1912, distretto Vicenza, ex sottotenente complemento, a decorrere dal 4 febbraio 1958 (art 6 della legge n 453),

Fagni Dante, classe 1916, distretto Firenze, ex caporal maggiore, a decorrere dal 30 gennaio 1958 (articoli 3 e 6 della legge n 453);

Filogamo Leonida, classe 1913, distretto Palermo, ex tenente fanteria complemento, a decorrere dal 4 febbraio 1958 (art. 6 della legge n 453),

Fiorentino Gennaro, classe 1906, distretto Catania, ex maresciallo maggiore, a decorrere dal 23 dicembre 1957 (articoli 3 e 6 della legge n 453);

Gandolfi Matteo, classe 1921, distretto Cuneo, ex brigadiere, a decorrere dal 24 gennaio 1958 (art 6 della legge n 453),

Galli Vasco, classe 1920, distretto Pisa, ex sergente, a decorrere dal 5 febbraio 1958 (articoli 3 e 6 della legge n 453),

Gasperini Gino, classe 1919, distretto Monza, ex sergente, a decorrere dal 23 dicembre 1957 (articoli 3 e 6 della legge n. 453);

Gentilotti Otello, classe 1918, distretto Pesaro, ex sergente maggiore, a decorrere dal 28 gennaio 1958 (articoli 3 e 6 della legge n. 453),

Ghilardi Walter, classe 1921, distretto Pesaro, ex sergente maggiore, a decorrere dal 5 febbraio 1958 (articoli 3 e 6 della legge n 453);

Ghinassi Cornelio, classe 1895, distretto Forlì, ex capitano artiglieria, a decorrere dal 31 gennaio 1958 (art 6 della legge n. 453);

Giliarini Aldo, classe 1921, distretto Arezzo, ex sergente, a decorrere dal 31 gennaio 1958 (articoli 3 e 6 della legge n 453);

Giuliani Ferdinando, classe 1911, distretto L'Aquila, ex sergente, a decorrere dal 31 gennaio 1958 (art. 6 della legge n. 453);

Gori Giuseppe, classe 1897, distretto Roma, ex capitano artiglieria complemento, a decorrere dal 29 gennaio 1958 (art- 6 della legge n. 453);

Gregorich Vincenzo, classe 1914, distretto Venezia, ex sergente, a decorrere dal 28 gennaio 1958 (articoli 3 e 6 della legge n 453),

Grilli Aldo, classe 1911, distretto Bologna, ex sergente, a decorrere dal 4 febbraio 1958 (articoli 3 e 6 della legge n 453),

Gualandi Dante, classe 1921, distretto Bologna, ex tenente fanteria complemento, a decorrere dal 4 febbraio 1958 (articoli 3 e 6 della legge n 453);

Guardo Sebastiano, classe 1921, distretto Catania, ex sergente maggiore, a decorrere dal 4 febbraio 1958 (art 6 della legge n 453);

Guglielmini Francesco, classe 1915, distretto Catania, ex tenente artiglieria complemento, a decorrere dal 31 gennaio 1958 (articoli 2 e 6 della legge n 453);

Tauri Arturo di Giuseppe, classe 1913, distretto Trieste, ex sottotenente artiglieria complemento, a decorrere dal 30 gennaio 1958 (articoli 3 e 6 della legge n 453).

(1217)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a posti di segretario comunale di 2ª classe in esperimento. Nomina vincitori

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale del 28 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1957, n 36, con il quale è stato bandito il concorso per titoli per il conferimento dei posti di segretario comunale di 2ª classe vacanti alla data di pubblicazione della graduatoria,

Visto il decreto con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del predetto concorso,

Viste le leggi 27 giugno 1942, n 851, 9 agosto 1954, n 748, 26 gennaio 1926, n 48, 27 giugno 1929, n. 1396, e 15 luglio 1950, n. 539,

Decreta:

I sottonotati candidati sono nominati segretari comunali di 2ª classe in esperimento, a decorrere dal 1° marzo 1958, e dalla stessa data sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle Provincie a fianco di ciascuno indicate Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati, i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso, i documenti di rito:

1 Anastasi Ignazio . . . . Cosenza
2. Marchese Francesco . . . . Caserta
3 Romeo Domenico . . . . Reggio Calabria
4 Serena Mariano . . . . Caserta
5 Del Giudice Nicola . . . . . . Avellino
6 Zuppardo Matteo . . . . Campobasso
7 La Bella Francesco . . . . . . Cosenza
8 Bondi Antonino . . . . Grosseto
9 Mangiaracina Giorgio . . . . . Potenza
10 Lobello Raffaele . . . . Potenza
11 Castelli Giuseppe . . . . . . Potenza
12 Amato Vincenzo . . . . Como
13 Tabacchi Ugo . . . . Udine
14 Voltan Aureliano . . . . Udine
15 Chiarello Francesco . . . . . . Potenza
16 Di Stasi Pasquale . . . . Salerno
17 Sole Nicola . . . . Latina
18 Alvisi Aldo . . . . Arezzo
19 Baldi Vincenzo . . . . Latina
20 Oliva Gaetano . . . . Catanzaro
21 Consiglio Corrado . . . . . . Potenza
22 Jotti Bruno . . . . Varese
23 Galasso Costantino . . . . . . Potenza
24 Parrano Enzo . . . . Terni
25 Paciello Pietro . . . . Benevento
26 Obbiso Pietro . . . . Torino
27 Fiorentin Antonio . . . . Udine
28 Baruzzi Alberto . . . . Bologna
29 Varzino Riccardo . . . . Torino
30 Canzi Angelo . . . . Como
31 De Nicola Ulderico . . . . . . Rieti
32 Bianco Antonio . . . . Trento
33 De Paoli Alessandro . . . . . . Treviso
34 Pagni Vasco . . . . Perugia
35 Barbi Gaetano . . . . Roma
36 Talami Antonio . . . . Bologna
37 Morese Francesco . . . . . . Brescia
38 Siracusa Carlo . . . . Potenza
39 Gonnelli Giuseppe . . . . . . Teramo
40 Gimignani Leonello . . . . . . Siena
41 Pavan Dino . . . . Reggio Emilia
42 Savarè Angelo . . . . Sondrio
43 Unteregger Francesco . . . . . . Trento
44 Rosas Pietro . . . . Rieti
45 Iacometti Terenzio . . . . Novara
46 Midolo Giovanni . . . . Potenza
47 *Fuochi Salvatore* . . . . Piacenza
48 Peveraro Mario . . . . Vercelli
49 Giaccmelli Alvaro . . . . Massa Carrara
50. Piccinini Giulio . . . . Reggio Emilia
51 Nofroni Pio . . . . Livorno
52 Rughetti Otello . . . . Pisa
53. Zappalorto Flavio . . . . Belluno

N.	Nome	Provincia
54.	Plinio Vincenzo	Campobasso
55	Duso Gino	Treviso
56	Bergamaschi Guido	Brescia
57	Marcellino Ugo	Benevento
58	Mossuto Aldo	Cosenza
59	Lobello Giuseppe	Pescara
60	Crisafulli Felice di Giuseppe	Campobasso
61	Meloni Carmelo Salvatore	Nuoro
62	Corsico Ernesto	Vercelli
63	Malandra Antonio Felice	L'Aquila
64	De Carl Mario	Parma
65	Coco Giuseppe	Campobasso
66	Carletti Giuseppe	Macerata
67	Bruno Salvatore	Nuoro
68	Caccavale Antonio	Terni
69	Russo Gaetano	Frosinone
70	Ruggiero Giovanni	Taranto
71	Tiziani Angelo	Como
72	Bonardi Aquilino	Cremona
73	Centonze Gaspare Mario	Milano
74	Fodde Luigi	Sassari
75	Capria Domenico	Imperia
76	Quintino Carlo	Campobasso
77	Iannettone Giovanni	Caserta
78	D'Ermo Ermanno	Benevento
79	Filippi Giuseppe	Cuneo
80	Orsucci Monaldo	Pistoia
81	Bandinelli Dumas	Chieti
82	Rubinato Renzo	Udine
83	Farinella Salvatore	Campobasso
84	Longhin Valmorino	Padova
85	Zorzi Mario	Padova
86	Certonà Giuseppe	Campobasso
87	Rossi Carlo	Padova
88	Abbenante Nicola	Foggia
89	Caruso Giovanni	Ancona
90	Linguiti Roberto	Caserta
91	Valgoi Gianfranco	Trento
92	De Vivo Carlo	Caserta
93	De Buono Nicola	Cosenza
94	Perez Bernardo	Campobasso
95	Panico Antonio	Pescara
96	Mazzini Libero	Cremona
97	Bianconi Sergio	Alessandria
98	Avagliano Umberto	Caserta
99	Vitale Giovanni	Chieti
100	Barchitta Concetto	Chieti
101	Franco Salvatore	Chieti
102	Terzano Nicola Raffaele	Belluno
103	Mazza Antonio	Catanzaro
104	Rucco Giuseppe	Rieti
105	Bernini Alderigo	Alessandria
106	Ventura Francesco	Varese
107	Prestinenzi Vincenzo	Catanzaro
108	Martorana Salvatore	Frosinone
109	Maccarini Guido	Bergamo
110	Pescarolo Carlo	Milano
111	Biccheri Antonino	Chieti
112	Licci Vincenzo	L'Aquila
113	Doninelli Angelo	Brescia
114	Rogato Matteo	Nuoro
115	Fabris Dino	Padova
116	Martinet Leo	Aosta
117	Varalda Luigi	Novara
118	Cesaria Pio	L'Aquila
119	Dessi Innocenzo	Cagliari
120	Sansone Raffaele	Imperia
121	Giannone Orazio	L'Aquila
122	Cogoni Odoardo	Cagliari
123.	Rizzelli Fabio	L'Aquila
124.	Sambugaro Roberto	Vicenza
125	Colombo Giovanni	Trento
126	Marmo Vincenzo	L'Aquila
127	Marcheselli Bruno	Cagliari
128.	De Pascalis Vito Salvatore	L'Aquila
129	Mondino Luigi	Cuneo
130	Lentini Luigi	Vicenza
131.	Miranda Assalonne	Salerno
132	Fiore Paolo	Rieti
133.	Crescenzi Antonio	Roma
134	Carazzolo Felice	Rieti
135	Spirito Alfredo	Imperia
136.	Mamone Luigi	Rieti
137	Bini Alberto Benedetto	Trento
138.	Aristei Ermogen	Rieti
139	Casavola Leonardo	Rieti
140	Di Como Carlo	Vicenza
141	Rosato Francesco	Rieti
142	Mega Cosimo	Terni
143	Belli Tognocchi Raffaello	Asti
144	Serra Giovanni	Nuoro
145	Azzoni Fulvio	Rovigo
146	Baldini Ettore	Sondrio
147	Melandri Eligio	Varese
148	Lacanna Vincenzo	Rieti
149	Cappello Fulvio	Caserta
150	Bartolo Calogero	Roma
151	Franco Sebastiano	Catanzaro
152	De Martis Guido	Sassari
153	Leone Felice	Bergamo
154	Geraci Giuseppe	Torino
155	Franceschini Aldo Maria	Chieti
156	Borsellino Giuseppe	Roma
157	Donato Antonio	Trento
158	Schillirò Giuseppe	Roma
159	Piceno Emerico	Latina
160	Corsi Alfio	Alessandria
161	Martorella Gerlando	Torino
162	Pandolfi Carlo Luigi	Torino
163	Zanchioni Orfeo	Sondrio
164	Amenta Calogero	Roma
165	Basile Luigi	Chieti
166	Personeni Gualtiero	Bergamo
167	Portaro Raffaele	Roma
168	Pianu Antonio	Cagliari
169	Bisceglia Oscar Bruno	Foggia
170	Beltrame Egidio	Vicenza
171	Caiozzo Salvatore	Macerata
172	Di Cesare Renato	Ascoli Piceno
173	Costanzo Aldo	Catanzaro
174	De Pasca Levi	Roma
175	Carluccio Antonio	Teramo
176	Sciacchitano Filippo	Torino
177	Scaramuzzi Angelo Sante	Torino
178	Tesoriere Francesco	Catanzaro
179	Pirisinu A. Raimondo	Nuoro
180	La Paglia Michele	Torino
181	Armigliato Neri	Rovigo
182.	Tomba Luigi	Varese
183	Rizzo Guido	Varese
184	Brandimarti Giuseppe	Torino
185	Colazzo Flavio	Frosinone
186	Capasso Mario	Torino
187	Toniolo Pietro	Novara
188	Bellomia Ignazio	Novara
189	Fabrizio Francesco	Torino
190	Cafagna Francesco	Roma
191	Zunini Giovanni	Genova
192.	Esposito Mario	Asti
193	Servili Valerio	Perugia
194	Mazza Mauro	Novara
195	Cardinali Benito	Rovigo
196	Mortelliti Salvatore	Roma
197	Cobianchi Renato	Caserta
198	Ini Antonino	Rieti
199	Borellini Guido	Reggio Emilia
200	Bartoli Giuseppe	Viterbo
201	Lazzaretti Giovanni	Cremona
202	Bullo Mirto	Varese
203	Longhin Romano	Torino
204.	Sargenti Antonio	Macerata
205.	Savino Giuseppe	Novara
206	Miniotti Egidio	Torino
207.	De Gregoris Gioberti	Frosinone
208.	Carretta Eligio	Potenza
209	Agnone Antonino	Torino
210.	Conti Spartaco	Cuneo
211	Gozzi Clemente	Cuneo
212.	Ladogana Raffaele	Cuneo
213	Ceresana Marcello	Trento
214.	Scarcello Giuseppe	Cosenza
215	Formica Walter	Aosta

N.	Nome	Sede
216.	Gritti Giuseppe	Bergamo
217.	Milano Carlo	Alessandria
218.	Terpolilli Peppino	Cuneo
219.	Costantini Adelchi	Udine
220.	De Cicco Giuseppe	Cuneo
221.	Zendrini Lorenzo	Cuneo
222.	Emanuele Luigi	Cuneo
223.	Scopa Asterino	Avellino
224.	Carotenuto Rocco	Catanzaro
225.	Bertuletti Pietro	Cuneo
226.	Ventre Antonio	Rieti
227.	Mileto Guglielmo	Latina
228.	Lauletta Emanuele	Potenza
229.	Magagnini Alfonso	Teramo
230.	Allari Eros	Aosta
231.	De Luca Siro	Foggia
232.	Navacchia Enzio	Cagliari
233.	Tarzia Nicola	Roma
234.	Negri Guido	Rieti
235.	Marcuzzo Primo	Udine
236.	Scelfo Francesco Giuseppe	Perugia
237.	Mastromarchi Ausonio	Cagliari
238.	Mondelli Tommaso	Torino
239.	Polana Edoardo	Trento
240.	Andreolli Cornelio	Brescia
241.	Mazzotta Leonardo	Salerno
242.	Montecchiari Vando	Cagliari
243.	Bosco Carlo Alberto	Cagliari
244.	Scazzola Carlo	Alessandria
245.	Scarrocchia Renzo	Belluno
246.	Arnofoli Dino	Cagliari
247.	Rosso Ennio	Torino
248.	Arioli Francesco Mario	Brescia
249.	Molteni Fortunato	Como
250.	Crisafulli Felice di Biagio	Cagliari
251.	Pellizzer Luigi	Vicenza
252.	Pizzuti Giovanni	Campobasso
253.	Di Sarno Vincenzo	Brescia
254.	Petilli Mario	Cagliari
255.	Rottola Alessandro	Cagliari
256.	La Torre Filippo	Vercelli
257.	Della Gaspera Cesare	Udine
258.	Manzi Fulvio	Frosinone
259.	Brunello Luigi Antonio	Vicenza
260.	Toccagni Vittorio	Cagliari
261.	Pinto Guglielmo	Sassari
262.	Neri Bruno	Sassari
263.	Cicalese Mario	Sassari
264.	La Fortuna Italo	Catanzaro
265.	Bertinaria Luciano	Nuoro
266.	Crispino Andrea	Nuoro
267.	Pastorino Giuseppe	Nuoro
268.	Giannelli Francesco	Udine
269.	Marin Angelo	Venezia
270.	Ciaccia Antonio Rocco	Campobasso
271.	Caputo Gennaro	Nuoro
272.	Riva Mario Andrea	Alessandria
273.	Pallottini Adalberto	Ascoli Piceno
274.	Dalsant Arrigo	Trento
275.	Rigamonti Vincenzo	Brescia
276.	Pramotton Costantino	Aosta
277.	Pezzotti Brunino	Brescia
278.	Rizzi Carlo	Udine
279.	Evangelista Alberto	Pescara
280.	D'Intino Pietro Bruno	Chieti
281.	Cavallo Francesco	Asti
282.	Passacantando Ennio	Macerata
283.	Mazzola Angelo	Nuoro
284.	Frongia Gaetano	Cagliari
285.	Zanconato Eugenio	Nuoro
286.	Rolandi Pietro	Nuoro
287.	Sguotti Pietro	Nuoro
288.	Fazia Mercadante F. S.	Rieti
289.	Pizzi Franco	Nuoro
290.	Melloni Osvaldo	Nuoro
291.	Quaranta Luigi	Nuoro
292.	Piscitelli Aldo	Nuoro
293.	Pallone Foca	Nuoro
294.	Crescenzi Aquilino	Viterbo
295.	Angeli Sisinio	Trento
296.	Izzo Mario	Caserta
297.	Bernardi Antonio	Nuoro
298.	Scarongella Gioacchino	Viterbo
299.	Satta Cleto	Cagliari

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1958

p. *Il Ministro* SALIZZONI

(1173)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Date delle prove dell'esame di abilitazione all'insegnamento della topografia e costruzioni nell'Istituto tecnico industriale per minatori (tab. E XIV), indetto con decreto Ministeriale 26 gosto 1957.

La prova scritta dell'esame di abilitazione all'insegnamento della topografia e costruzioni nell'Istituto tecnico industriale per minatori (tab. *E* XIV), indetto con decreto Ministeriale 26 agosto 1957, si svolgerà il giorno 8 aprile 1958 in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Induno, 4.

Il giorno 9 aprile 1958 nella stessa località si svolgerà la prova grafica dell'esame predetto.

(1128)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.